

Oggetto: FORNITURA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA TRAMITE PUNTI VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. ATTO DI CONVENZIONE CON I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI “ GLUTIENLESS DI SALVIO ALFREDO “ e “NO GLUTINE DI ROBERTA SCARANO”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO ASL NA 3 SUD

- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento Farmaceutico e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Dirigente del Servizio a mezzo sottoscrizione della presente;
- Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabili del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
- Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

-vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n° 1244 del 31.07.2007, con la quale è stato disposto di modificare la regolamentazione regionale in materia, approvata con D.G.R.C. n° 6262 del 20.12.02 e la successiva D.G.R.C. n° 3274 del 19.12.2003;

-considerato che, in particolare, è stato previsto che i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n° 2/2003 e del D.M. 08.06.01 e successive modifiche siano erogabili anche dai punti vendita convenzionati, in via sperimentale, per due anni dalla data di approvazione della stessa delibera n° 1244/07, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n° 1 del 19.01.2007 – art. 31 comma 35;

-considerato altresì, che con la stessa deliberazione è stato istituito l'Elenco Regionale dei punti abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN e che “il documento di credito” dei cittadini affetti da celiachia è spendibile nei punti vendita regolarmente iscritti nel suddetto Elenco e convenzionati con le ASL di residenza dei pazienti;

-ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla predisposizione dell'atto di convenzione da stipulare con i citati punti vendita che ne facciano richiesta, redatta secondo quanto previsto nell'Allegato 1 alla D.G.R.C. n° 1244/07;

-vista la nota Prot. N° 7396/DIF del 09.11.2011 e la delega a sottoscrivere la convenzione con i punti vendita di cui all'oggetto, già preventivamente autorizzati dalla Regione;

-considerati i DD.DD. n° 32 del 25.06.2013 ad oggetto: “ DGRC n. 1244 del 13.07.2007 e successive integrazioni. Elenco Regionale dei punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN – Iscrizione Ditta Glutienless di Salvio Alfredo –



Poggiomarino (NA)” e n° 44 del 15.07.2013 ad oggetto : “DGRC n. 1244 del 13.07.2007 e successive integrazioni. Elenco Regionale dei punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN – Iscrizione Ditta “ No Glutine di Roberta Scarano – Torre del Greco (NA)”;

-visto che in data 02-08-2013 è stata sottoscritta convenzione tra ASL NA 3 Sud e Ditta “Glutienless di Salvio Alfredo”;

-visto anche che in data 02-08-2013 è stata sottoscritta convenzione tra ASL NA 3 Sud e Ditta “No Glutine di Roberta Scarano”

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE:


-di prendere atto delle convenzioni stipulate con i seguenti punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici, che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente atto:

•Punto vendita autorizzato ” **Glutienless di Salvio Alfredo**”, con sede legale in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente Losco n. 98 – 100, C.F.; SLV LRD 80L19C 129V – partita IVA n. : 07345491216, iscritto al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 885709 dal 08.03.2013, il cui esercizio commerciale denominato GLUTIENLESS di SALVIO ALFREDO è ubicato in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente Losco n. 98 – 100;

•Punto vendita autorizzato ” **No Glutine di Roberta Scarano**”, con sede legale in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n.22 , C.F.: SCR RRT 92L47 L259A – partita IVA n. : 07404211216, iscritto al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 881596 dal 23.04.2013, il cui esercizio commerciale denominato NO GLUTINE di ROBERTA SCARANO è ubicato in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n. 22;

-di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Dipartimento Farmaceutico
Il Direttore
dr. Eduardo Nava



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia della privacy, sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda

DELIBERA

-di prendere atto delle convenzioni stipulate con i seguenti punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici, che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente atto:


•Punto vendita autorizzato " **Glutienless di Salvio Alfredo**", con sede legale in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente Losco n. 98 – 100, C.F.; SLV LRD 80L19C 129V – partita IVA n. : 07345491216, iscritto al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 885709 dal 08.03.2013, il cui esercizio commerciale denominato GLUTIENLESS di SALVIO ALFREDO è ubicato in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente Losco n. 98 – 100;

•Punto vendita autorizzato " **No Glutine di Roberta Scarano**", con sede legale in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n.22 , C.F.: SCR RRT 92L47 L259A – partita IVA n. : 07404211216, iscritto al repertorio economico amministrativo di NAPOLI al n. 881596 dal 23.04.2013, il cui esercizio commerciale denominato NO GLUTINE di ROBERTA SCARANO è ubicato in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n. 22;


-di incaricare in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione il Dipartimento farmaceutico che è responsabile di tutti i consequenziali adempimenti;

-di rendere la presente immediatamente esecutiva.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Salvatore Panaro



IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Giuseppe Russo



IL DIRETTORE GENERALE
dr. Maurizio D'Amora



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE
DI ESERCIZI COMMERCIALI EX. D.LGS.114/1998**

TRA

La Azienda A.S.L. NA 3 SUD, con sede in Torre del Greco, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico, delegato dal Direttore Generale p.t., dr **Nava Eduardo** nato a Scisciano il 20.01.1959, all'uopo domiciliato presso Via Marconi n. 66 80059 – Torre del Greco

E

La Ditta “ **Glutienless di Salvio Alfredo**”, con sede legale in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente G. Losco nn. 98-100, codice fiscale SLV LRD 80L19 C129V - partita IVA 07345491216, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di NAPOLI al n° NA 885709 dal 08.03.2013, il cui esercizio commerciale denominato **Glutienless di Salvio Alfredo** è ubicato in Poggiomarino (Na) alla Via Tenente G. Losco nn. 98-100

Premesso che;

la Giunta Regionale della Campania con la DGRC n.1244 del 13.07.2007 ha previsto che:

• i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2/2003 e del DM 8.6.2001, e succ. modificazioni sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie convenzionate e **i punti di vendita convenzionati;**

- venga istituito l'Elenco Regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN;
- è a carico delle ASL, competenti per territorio, l'istruttoria della pratica e la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esito favorevole dell'istanza dovrà essere comunicato all'Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico - per l'iscrizione nell'Elenco Regionale dei punti di vendita, istituito con la detta Delibera di Giunta Regionale unitamente all'approvazione del documento.
- il “documento di credito”, oltre che in tutte le farmacie convenzionate della regione, è spendibile nei punti di vendita regolarmente iscritti nell'Elenco Regionale, istituiti con la detta deliberazione, e convenzionati con l'ASL di residenza del paziente attraverso le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani.ARP;
- il Settore Farmaceutico provveda attraverso decreti dirigenziali all'iscrizione nell'Elenco Regionale di cui sopra e ai successivi aggiornamenti;



A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the representative of the ASL.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the representative of the company "Glutienless di Salvio Alfredo".

Considerato che:

- a seguito dell'istanza formulata in data 04.06.2013 volta ad ottenere l'iscrizione nel suddetto elenco per il punto vendita di via Tenente G. Losco nn. 98-100 – Poggiomarino (NA), nonché **dell'esito favorevole** dell'istruttoria curata dall'ASL NA 3 Sud comunicata con nota prot.n. DIF/4023 del 06.05.2013 all'Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico, la Ditta “ **Glutienless di Salvio Alfredo**” è stata iscritta nell'elenco regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN giusto decreto dirigenziale n° 32 del 25 giugno 2013;

Tenuto conto che:

- la iscrizione nell'Elenco Regionale è condizione necessaria e indispensabile per la stipula della relativa convenzione con l'ASL

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1.Oggetto della presente convenzione è la erogazione a carico del SSR di prodotti dietetici senza glutine – indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998 e della L.R. 2/2003-comma 1.

ART.2

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La ditta “**Glutienless di Salvio Alfredo**” si impegna a :

- Garantire congruo assortimento dei prodotti siccome inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – sezione 2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti della nutrizione del Ministero della Salute;
- Garantirne la fruibilità attraverso le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani.ARP a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità definite dalla DGRC 6262 del 20/12/02 e succ.



DRGC 3274 del 19/12/03, nonché delle ulteriori disposizioni integrative emanate dalla ASL NA 3 Sud;

- provvedere a consegnare la fattura per il pagamento di quanto spettante alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese successivo a quello della erogazione;
- ai sensi di quanto stabilito dalla DGRC n° 1244/2007, praticare sui prodotti erogati, se dovuta, la stessa percentuale di sconto eventualmente concordata con le farmacie convenzionate previo accordo con le loro rappresentanze di categoria;

2. La Azienda A.S.L. NA 3 Sud provvederà a:

- attivare le procedure per l'erogazione mensile secondo le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani. ARP alla luce dei piani terapeutici e dei tetti di spesa distinti per sesso e per età;
- liquidare e pagare a favore della Ditta “ **Glutienless di Salvio Alfredo**” le somme spettanti per l'erogazione agli aventi diritto degli alimenti consegnati secondo modalità e procedure conformi alle direttive ASL previa constatazione della regolarità fiscale delle richieste di pagamento.

ART.3

RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta “**Glutienless di Salvio Alfredo**” assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART.4

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La durata della convenzione è fissata in 2 (due) anni decorrente dalla data di stipula della stessa.
2. Entrambi le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari – da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r. -; in difetto la convenzione è prorogata di anno in anno;
3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimentoale – rese dall'Organo Centrale o dalla Regione Campania – tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto;



4. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3 , la Ditta **Glutienless di Salvio Alfredo** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART.5

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inadempimento da parte di ciascuna contraente, anche di uno solo degli obblighi assunti, si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni – che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dalle parti medesime per porre fine all'inadempimento – quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.
2. In ogni caso, si prevede che la ASL di NA 3 Sud possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
 - Incorrendo la società nella violazione dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART.6

FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno oggetto della competenza del Foro di Torre Annunziata .
2. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.7


NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

per la ASL NA 3 Sud

Il Direttore Generale



PER OBBLIGO FARMACEUTICO

IL DIRETTORE

Dr. Eduardo NAVA

per la Ditta **Glutienless di Salvio Alfredo**

Il Legale rappresentante

Via Tenente Losco, 100
80040 Poggiomarino (NA)
P.IVA 07345491216
C.F. SLVLRD00190129V

Firma manoscritta del legale rappresentante.

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE
DI ESERCIZI COMMERCIALI EX. D.LGS.114/1998**

TRA

La Azienda A.S.L.. NA 3 SUD, con sede in Torre del Greco, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico, delegato dal Direttore Generale p.t., dr **Nava Eduardo** nato a Scisciano il 20.01.1959, all'uopo domiciliato presso Via Marconi n. 66 80059 – Torre del Greco

E

La Ditta “ **No Glutine di Roberta Scarano**”, con sede legale in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n. 22, codice fiscale SCR RRT 92L47 L259A - partita IVA 07404211216, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di NAPOLI al n° NA 881596 dal 23.04.2013, il cui esercizio commerciale denominato **No Glutine di Roberta Scarano** è ubicato in Torre del Greco (Na) al Corso Avezzana n. 22

Premesso che;

la Giunta Regionale della Campania con la DGRC n.1244 del 13.07.2007 ha previsto che:

- i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2/2003 e del DM 8.6.2001, e succ. modificazioni sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie convenzionate e i **punti di vendita convenzionati**;
- venga istituito l'Elenco Regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN;
- è a carico delle ASL, competenti per territorio, l'istruttoria della pratica e la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esito favorevole dell'istanza dovrà essere comunicato all'Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico - per l'iscrizione nell'Elenco Regionale dei punti di vendita, istituito con la detta Delibera di Giunta Regionale unitamente all'approvazione del documento.
- il “documento di credito”, oltre che in tutte le farmacie convenzionate della regione, è spendibile nei punti di vendita regolarmente iscritti nell'Elenco Regionale, istituiti con la detta deliberazione, e convenzionati con l'ASL di residenza del paziente attraverso le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani.ARP;
- il Settore Farmaceutico provveda attraverso decreti dirigenziali all'iscrizione nell'Elenco Regionale di cui sopra e ai successivi aggiornamenti;



Considerato che:

- a seguito dell'istanza formulata in data 26.03.2013 volta ad ottenere l'iscrizione nel suddetto elenco per il punto vendita di C.so Avezzana n. 24 – 80059 Torre del Greco (NA), nonché **dell'esito favorevole** dell'istruttoria curata dall'ASL NA 3 Sud comunicata con nota prot.n. DIF/4693 del 24.05.2013 all'Assessorato alla Sanità - Settore Farmaceutico, la Ditta “ **No Glutine di Scarano Roberta**” è stata iscritta nell'elenco regionale dei punti di vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN giusto decreto dirigenziale n° 44 del 15 luglio 2013;

Tenuto conto che:

- la iscrizione nell'Elenco Regionale è condizione necessaria e indispensabile per la stipula della relativa convenzione con l'ASL

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1.Oggetto della presente convenzione è la erogazione a carico del SSR di prodotti dietetici senza glutine – indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998 e della L.R. 2/2003-comma 1.

ART.2

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La ditta “**No Glutine di Scarano Roberta**” si impegna a :
 - Garantire congruo assortimento dei prodotti siccome inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – sezione 2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti della nutrizione del Ministero della Salute;
 - Garantirne la fruibilità attraverso le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani.ARP a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità definite dalla DGRC 6262 del 20/12/02 e succ.



DRGC 3274 del 19/12/03, nonché delle ulteriori disposizioni integrative emanate dalla ASL NA 3 Sud;

- provvedere a consegnare la fattura per il pagamento di quanto spettante alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese successivo a quello della erogazione;
- ai sensi di quanto stabilito dalla DGRC n° 1244/2007, praticare sui prodotti erogati, se dovuta, la stessa percentuale di sconto eventualmente concordata con le farmacie convenzionate previo accordo con le loro rappresentanze di categoria;

2. La Azienda A.S.L. NA 3 Sud provvederà a:

- attivare le procedure per l'erogazione mensile secondo le modalità attualmente previste dalla Piattaforma Informatica Regionale Sani. ARP alla luce dei piani terapeutici e dei tetti di spesa distinti per sesso e per età;
- liquidare e pagare a favore della Ditta “ **No glutine di Scarano Roberta**” le somme spettanti per l'erogazione agli aventi diritto degli alimenti consegnati secondo modalità e procedure conformi alle direttive ASL previa constatazione della regolarità fiscale delle richieste di pagamento.

ART.3

RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta “**No glutine di Scarano Roberta**” assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART.4

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La durata della convenzione è fissata in 2 (due) anni decorrente dalla data di stipula della stessa.
2. Entrambi le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari – da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r. -; in difetto la convenzione è prorogata di anno in anno;
3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimentale – rese dall'Organo Centrale o dalla Regione Campania – tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto;



4. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3 , la Ditta **No glutine di Scarano Roberta** ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART.5

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inadempimento da parte di ciascuna contraente, anche di uno solo degli obblighi assunti, si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni – che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dalle parti medesime per porre fine all'inadempimento – quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.
2. In ogni caso, si prevede che la ASL di NA 3 Sud possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
 - Incorrendo la società nella violazione dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART.6

FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno oggetto della competenza del Foro di Torre Annunziata .
2. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.7

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

per la ASL NA 3 Sud

Il Direttore Generale



Dr. Eduardo NAVA
DIRETTORE GENERALE FARMACEUTICO
IL DIRETTORE
Dr. Eduardo NAVA

per la Ditta **No glutine di Scarano Roberta**

Il Legale rappresentante p.t.

NO GLUTINE
di SCARANO ROBERTA
C.so Avezzana, 22 - Tel 081.358046
80059 TORRE DEL ORIA
Cod. Fisc. SCR RR1 921471259
Partita IVA 07404211216



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 58658 in data 06.08.13

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

13

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA = 5 AGO. 2013 / _____ A:

DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 57
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	